



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	2422
del	22 DIC. 2017

OGGETTO: Consiglio di Stato – ricorso promosso da Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. nei confronti della ASLBA, R.G. n. 8894/17, per la riforma della sentenza n. 937/17 resa dal TAR Puglia Bari nel giudizio R.G. n. 228/17. Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.

IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- la Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. ha promosso nei confronti della ASL BA avanti al Consiglio di Stato il giudizio in oggetto, R.G. n. 8894/17, per la riforma, previa sospensione dell'esecutorietà, della sentenza n. 937/17 resa dal TAR Puglia Bari nel giudizio, R.G. n. 228/17, dalla stessa intrapreso per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione n. 53 del 19.01.17 della ASL BA nella parte in cui l'Amministrazione ha approvato i verbali di gara ed ha aggiudicato il lotto n. 2 relativo alla procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione in accreditamento della RSA di Locorotondo, della nota prot. n. 16830/UOR5 del 25.01.2017 con cui la ASL BA ha comunicato alla ricorrente l'adozione della delibera n. 53/17, dei verbali di gara e di quelli aventi ad oggetto l'ammissione alla gara, nonché dei verbali di valutazione della congruità ed affidabilità dell'offerta, dell'aggiudicazione provvisoria, di tutti


gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusi – il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale, nonché per la declaratoria della ricorrente all'aggiudicazione della procedura e per l'effetto del diritto a sottoscrivere il relativo contratto, e, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno;

DATO ATTO: che con nota mail in atti, trasmessa il 4.12.2017 alla Struttura Legale, l'avv. Saverio Nitti, legale esterno officiato nel giudizio di I grado con deliberazione n. 497 del 15.03.2017, nel comunicare l'intervenuta notifica presso il proprio studio del ricorso in appello sopra citato, ha significato di non essere abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori;

CONSIDERATO che la Direzione Generale ha stabilito di costituire la ASL BA nel giudizio in oggetto e di affidare l'incarico difensivo per l'attività innanzi descritta, al legale esterno, avv. Francesco Caputi Iambrenghi, comunicando detta disposizione alla S.B.L. per le vie brevi;

TANTO PREMESSO si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta a legale esterno sopra citato;

Il Funzionario istruttore dott.ssa Lucia M. Moliterni 

Il Responsabile del procedimento dott.ssa Lucia M. Moliterni 

Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta 

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- di costituire la ASL BA nel giudizio in oggetto indicato;
- di affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA all'avv. Francesco Caputi Iambrenghi, C.F. CPTFNC65D16A662A, con studio in Bari – San Giorgio, via A. Eustasio n. 5, conferendogli procura speciale;
- di stabilire che l'avv. Francesco Caputi Iambrenghi, con la sottoscrizione della Convenzione, che si allega quale parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare e pagare in favore dell'avv. Francesco Caputi Iambrenghi, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 1.000,00, oltre CPA al 4% pari ad € 40,00 ed IVA al 22% pari ad € 228,80, per la complessiva somma di € 1.268,80, al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre che il pagamento sopra indicato dovrà avvenire con accredito su conto corrente dal predetto professionista appositamente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in merito;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda www.asl.bari.it con nota del Direttore AGRF prot. 60592 del 25.03.2015;
- di contabilizzare il predetto costo al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del Bilancio del corrente anno 2017;
- disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari a € 4.028,54, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi.

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Vito Montanaro, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e p.iva. 06534340721,

ED IL PROFESSIONISTA

avv. Francesco Caputi Iambrenghi, nato a Bari il 16.04.1965, C.F.CPTFNC65D16A662A, con studio in Bari – San Giorgio, via A. Eustasio n. 5, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. I. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa, nel giudizio promosso avanti al Consiglio di Stato dalla Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 8894/17, per la riforma, previa sospensione dell'esecutorietà, della sentenza n. 937/17 resa dal TAR Puglia Bari nel giudizio, R.G. n. 228/17, dalla stessa intrapreso per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione n. 53 del 19.01.17 della ASL BA nella parte in cui l'Amministrazione ha approvato i verbali di gara ed ha aggiudicato il lotto n. 2 relativo alla procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione in accreditamento della RSA di Locorotondo, della nota prot. n. 16830/UOR5 del 25.01.2017 con cui la ASL BA ha comunicato alla ricorrente l'adozione della delibera n. 53/17, dei verbali di gara e di quelli aventi ad oggetto l'ammissione alla gara, nonché dei verbali di valutazione della congruità ed affidabilità dell'offerta, dell'aggiudicazione provvisoria, di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusi – il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale, nonché per la declaratoria della ricorrente all'aggiudicazione della procedura e per l'effetto del diritto a sottoscrivere il relativo contratto, e, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

La ASL BA committente sarà tenuta ad effettuare in favore del professionista il pagamento della complessiva somma di Euro 3.327,50 (temilatrecentoventisette/50), oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, così preventivamente determinata tra le parti, per la totalità del giudizio.

La somma di cui al precedente capoverso viene stabilita con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, applicando convenzionalmente, il valore minimo di liquidazione dello scaglione di valore indeterminabile compreso fra € 26.000,01 a € 52.000,00, previsto per i giudizi avanti al Consiglio di Stato per ciascuna delle seguenti fasi del giudizio:

- 1) fase di studio (€ 1.080,00);
- 2) fase introduttiva (€ 775,00);
- 3) fase decisoria (€ 572,50);
- 4) fase cautelare (€ 900,00).

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto, da entrambe le parti, congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Le eventuali ulteriori spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso determinato, nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre C.P.A. e I.V.A..

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura, in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dai professionisti, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

Qualora venga effettivamente espletata la fase istruttoria, la ASL BA riconoscerà in favore del professionista un compenso, determinato ai sensi dell'art. 2 della presente Convenzione, pari a € 303,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA.

Qualora intervenga un provvedimento di riunione in corso di causa, la determinazione del compenso per le fasi e relative attività successive all'intervenuta riunione sarà effettuata ai sensi

dell'art. 4, n. 2 del D.M. n. 55/14.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà contabilizzato ai sensi ed in applicazione dell'art. 4 sub 6 D.M. n. 55/14: oltre al compenso dovuto per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione, sarà riconosciuto l'aumento al massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale.

Qualora, in caso di esito positivo del giudizio, l'Autorità Giudiziaria adita dovesse condannare la controparte a rifondere le spese processuali alla committente per una somma superiore al compenso professionale stabilito con la presente convenzione, la differenza sarà riconosciuta, quale ulteriore compenso, in favore del professionista incaricato.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

Il predetto compenso verrà, comunque, determinato per ciascuna delle fasi del giudizio, effettivamente concluse, con le modalità di cui al precedente art.2.

L'eventuale attività di recupero delle spese di lite riconosciute all'Azienda nel contenzioso oggetto di incarico non comporterà ulteriori esborsi a carico della committente.

Gli eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del Professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi, per ragioni fiscali di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Qualora le somme recuperate siano introitate direttamente dal professionista, le stesse verranno detratte dal compenso pattuito al precedente art.2.

ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista é tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Il professionista si obbliga a comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricata ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr 445/2000 dichiara:


- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Vito Montanaro




avv. Francesco Caputi Iambrenghi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare


specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS




avv. Francesco Caputi Lambreggi

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Vito Montanaro



Parere del Direttore Amministrativo
Gianluca Capochiani



Il Segretario
Giuseppe Colella

Parere del Direttore Sanitario
Silvana Fornelli



Il Direttore Generale
Vito Montanaro

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2017**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 0150

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL
BA in data 28 DIC. 2017

Bari: 28 DIC. 2017

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

.....

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli
adempimenti di competenza.